

## INDICE

**DEFINIZIONI****CONDIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 – Danni esclusi
- Art. 3 – Limiti territoriali
- Art. 4 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia
- Art. 5 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 6 – Aggravamento – Diminuzione del rischio
- Art. 7 – Recesso dal contratto
- Art. 8 – Imposte e tasse
- Art. 9 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

**CONDIZIONE SPECIALE A)****ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO SAPR**

- Art. 1 – Descrizione del rischio
- Art. 2 – Danni esclusi
- Art. 3 – Pagamento del premio
- Art. 4 – Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR
- Art. 5 – Misure di sicurezza
- Art. 6 – Obbligo di esibizione dei documenti dell'apparecchio SAPR
- Art. 7 – Facoltà di ispezione
- Art. 8 – Avviso di sinistro
- Art. 9 – Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. 10 – Intervento della Società
- Art. 11 – Accertamento del danno
- Art. 12 – Indennizzo e spese rimborsabili
- Art. 13 – Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro e suo ripristino
- Art. 14 – Esclusione dell'abbandono
- Art. 15 – Franchigie e deduzioni
- Art. 16 – Pagamento dell'indennizzo
- Art. 17 – Surrogazione

**CONDIZIONE SPECIALE B)****ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

- Art. 1 – Descrizione del rischio
- Art. 2 – Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a terzi
- Art. 3 – Danni esclusi
- Art. 4 – Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR
- Art. 5 – Variazione dell'apparecchio SAPR indicato in Frontespizio
- Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. 7 – Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
- Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
- Art. 9 – Certificato di assicurazione
- Art. 10 – Effetti verso i terzi danneggiati
- Art. 11 – Rivalsa verso l'Assicurato
- Art. 12 – Franchigie e deduzioni

## DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR)** mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC :“ mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi”
2. **Sistema aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR)** sistema aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC: “mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo”, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota remoto” insieme al relativo Payload se specificato all'atto della stipula della polizza
3. **Payload:** tutti i carichi e gli equipaggiamenti aggiuntivi al SAPR non strettamente necessari al funzionamento dello stesso
4. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
5. **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
6. **Corpo:** l'apparecchio come sopra definito.
7. **Franchigia:** l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
8. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
9. **Perdita totale:** il danno che si verifica quando l'apparecchio SAPR è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'apparecchio SAPR può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'apparecchio SAPR si presume perduto.
10. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
11. **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
12. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
13. **Società:** l'Impresa assicuratrice.
14. **Volo:** il periodo di utilizzo di un apparecchio SAPR dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'apparecchio SAPR è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; per gli apparecchi SAPR sprovvisti di motore, il periodo che intercorre tra l'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione copre i rischi, descritti nelle Condizioni Speciali, derivanti dallo svolgimento dell'attività di volo con aeromobili APR, a condizione che l'utilizzo degli apparecchi sia effettuato nell'ambito dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previsti dalle norme vigenti.

### Art. 2 – Danni esclusi

#### 2.1 La Società non risponde:

##### I) dei danni causati da:

- a) presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;
- b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche rilevabili con la dovuta diligenza;

##### II) dei danni verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'apparecchio SAPR in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;
- g) occorsi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;

la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'apparecchio SAPR si trova fuori del controllo del Proprietario a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto II). L'apparecchio SAPR si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario a partire dal momento in cui verrà a lui restituito.

### Art. 3 – Limiti Territoriali

L'assicurazione è valida per sinistri occorsi entro i limiti territoriali indicati nella scheda di Polizza

### Art. 4 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia

- 4.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.
- 4.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
- 4.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.

- 4.4 Nel caso di perdita totale dell'apparecchio SAPR assicurato, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c.

#### **Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

#### **Art. 6 – Aggravamento – Diminuzione del rischio**

- 6.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..
- 6.2 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 – Recesso dal contratto**

**Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..**

- 7.1 **Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.**
- 7.2 **In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagata al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.**

**Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.**

**Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.**

#### **Art. 8 – Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 9 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione**

- 9.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
- 9.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

## CONDIZIONI SPECIALI

**A) ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO SAPR (NON OPERANTE)****Art. 1 - Descrizione del rischio -**

Sono a carico della Società:

- I) ~~i danni materiali e diretti che l'apparecchio SAPR assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, fra i quali quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta o naufragio;~~
- II) ~~i danni da piantata motore o cedimento strutturale, anche se derivanti da vizio intrinseco occulto dell'apparecchio SAPR non rilevabile con la dovuta diligenza, con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto;~~

**Art. 2 - Danni esclusi -**

~~Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni: -~~

- a) ~~derivanti da o consistenti nell'usura, progressivo deterioramento, guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura non imputabile ad un evento esterno;~~
- b) ~~consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'apparecchio SAPR conseguenti ad un sinistro;~~
- c) ~~occorsi a lenti di equipaggiamenti cine/fotografici inclusi graffi o appannamenti a meno che tali danni non siano direttamente causati da un sinistro occorso al SAPR cui tali equipaggiamenti sono connessi;~~
- d) ~~causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;~~
- e) ~~causati da dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio, imputabile al Contraente, al Proprietario, all'Operatore e al Pilota del SAPR;~~
- f) ~~causati da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti, nonché di dipendenti o preposti del Contraente o del Proprietario che operino sull'apparecchio SAPR o nelle adiacenze di questo;~~
- g) ~~causati da impiego dell'apparecchio SAPR per uso diverso da quello indicato in polizza;~~
- h) ~~causati da manovre incompatibili con le caratteristiche dell'apparecchio SAPR, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell'apparecchio SAPR, salvo il caso di emergenza;~~
- i) ~~causati da impiego dell'apparecchio SAPR a scopo illecito;~~
- j) ~~causati da inizio del volo da parte dell'apparecchio SAPR con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, carica elettrica, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;~~
- k) ~~causati da operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell'apparecchio SAPR;~~
- l) ~~causati da trasporto dell'apparecchio SAPR per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo;~~
- m) ~~causati da attività di decollo o atterraggio in luoghi o con modalità non rispondenti ai requisiti di sicurezza minimi per un uso corretto del SAPR come previsto dal manuale d'uso del costruttore e dal regolamento ENAC "mezzi aerei a pilotaggio remoto".~~
- n) ~~derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, del SAPR e/o del suo payload.~~

**Art. 3 - Pagamento del premio -**

~~In caso di perdita totale dell'apparecchio SAPR assicurato il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 cod. civ.~~

**Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR**

~~Se l'apparecchio SAPR assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.~~

**Art. 5 - Misure di sicurezza**

~~L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell'apparecchio SAPR assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.~~

**Art. 6 - Obbligo di esibizione dei documenti dell'apparecchio SAPR**

~~A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i documenti dell'apparecchio SAPR prescritti da leggi e regolamenti.~~

**Art. 7 - Facoltà di ispezione**

~~L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, all'apparecchio SAPR assicurato, nonché agli eventuali impianti ed attrezzature di terra.~~

**Art. 8 - Avviso di sinistro**

~~8.1 L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto l'apparecchio SAPR.~~

~~8.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 3 giorni dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo facsimile o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e dovrà contenere la descrizione dei danni all'apparecchio SAPR, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l'apparecchio SAPR si trova.~~

**Art. 9 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

~~9.1 L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.~~

~~9.2 L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve:~~

- ~~a) ottenere l'autorizzazione della Società prima di provvedere, anche in corso di viaggio, alla riparazione dell'apparecchio SAPR sinistrato; a meno che tale riparazione non sia effettuata~~
- ~~b) collaborare, su richiesta ed a spese della Società, al recupero del relitto dell'apparecchio SAPR ove necessario.~~

**Art. 10 - Intervento della Società**

~~10.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.~~

~~10.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.~~

**Art. 11 - Accertamento del danno**

~~11.1 L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o in altro luogo convenuto tra le Parti del presente Contratto.~~

~~11.2 Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione dell'apparecchio SAPR senza autorizzazione della Società. Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'apparecchio SAPR debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell'apparecchio SAPR danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.~~

**Art. 12 - Indennizzo e spese rimborsabili**

~~12.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:~~

- ~~a) in caso di perdita totale, il valore commerciale dell'apparecchio SAPR al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;~~
- ~~b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'apparecchio SAPR. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.~~



~~12.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.~~

~~12.3 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.~~

#### **Art. 13 - Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino**

~~13.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno, fermi restando il diritto dell'Assicurato all'eventuale rimborso o riduzione del premio nonché il diritto di recesso di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.~~

~~13.2 In caso di danni indennizzabili all'apparecchio SAPR o ad uno degli apparecchi SAPR assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.~~

#### **Art. 14 - Esclusione dell'abbandono**

~~E' in ogni caso esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'apparecchio SAPR alla Società.~~

#### **Art. 15 - Franchigie e deduzioni**

~~15.1 L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Condizioni Particolari.~~

~~15.2 Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 11.1 a), sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, eventualmente calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.~~

#### **Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo**

~~16.1 L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.~~

~~16.2 Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari.~~

~~16.3 Qualora le autorità competenti procedano ad un'inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente o dell'Assicurato ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.~~

~~16.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l'apparecchio SAPR perduto con un altro apparecchio SAPR dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.~~

~~16.5 La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative all'apparecchio SAPR colpito da sinistro, fatto salvo il disposto dell'art. 7.2 delle Condizioni Generali.~~

#### **Art. 17 - Surrogazione**

~~Fatta salva l'eventuale rinuncia indicata in Frontespizio, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.~~

## B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

### Art. 1 – Descrizione del rischio

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti ai seguenti artt. 2 e 3 ed indicati in Frontespizio, per:
  - morte e lesioni personali;
  - perdita, distruzione o danneggiamento di cose.
2. La Società risponde altresì, nei termini di cui al comma precedente, dei danni cagionati a terzi durante voli effettuati da persona diversa dall'Assicurato.

### Art. 2 – Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a terzi

La Società risponde, nei termini previsti dal precedente art. 1, dei danni cagionati a terzi durante il volo e/o durante la giacenza degli apparecchi SAPR indicati in Frontespizio.

### Art. 3 - Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni causati:

- a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- b) da apparecchi SAPR non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le specifiche di sicurezza del Produttore del SAPR o delle Sue componenti o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- c) a cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- d) da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;
- e) direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal SAPR assicurato;
- f) i danni, le spese e qualsiasi onere che l'Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo ("punitive" o "exemplary damages").

### Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR

Se l'apparecchio SAPR assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

### Art. 5 - Variazione dell'apparecchio SAPR indicato in Frontespizio

- 5.1 L'Assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere apparecchi SAPR rispetto a quelli indicati in Frontespizio.
- 5.2 Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dal momento della variazione indicato dall'Assicurato nella comunicazione o, in difetto di detta indicazione, dalle ore 24 del giorno del ricevimento della conferma da parte della Società.

### Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- 6.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..
- 6.2 **La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.**
- 6.3 **L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.**

### Art. 7 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

- 7.1 **L'Assicurato decade da ogni diritto:**
  - a) **se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di avvenuto sinistro.**



- b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.  
 7.2 **Se l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 7.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.**

**Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

- 8.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- 8.2 L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.**
- 8.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Frontespizio per il danno cui si riferisce la domanda.
- 8.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
- 8.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.**

**Art. 9 – Certificato di assicurazione**

La Società rilascia all'Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate su richiesta dello stesso.

**Art. 10 – Effetti verso i terzi danneggiati**

Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest'ultimo.

La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.

**Art. 11 - Rivalsa verso l'Assicurato**

La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato **esclusivamente** per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

**Art. 12 - Franchigie e deduzioni**

**L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia assoluta di Euro 150,00. Se il Contraente/Assicurato fa parte della Convenzione CABI Partner non si applica alcuna franchigia.**

**Art. 13 - Clausola di non Simultaneità**

Qualora richiamata e resa operante l'opzione Flotta con volo non simultaneo, l'operatore dichiara che TUTTI i SAPR assicurati con la presente polizza, non vengono impiegati per operazioni di volo simultaneamente.

La verifica sulla non simultaneità avverrà in caso di sinistro con la produzione dei registri delle operazioni di tutti i SAPR assicurati. In caso di sinistro, qualora si accerti la simultaneità nelle operazioni di volo, la compagnia applicherà il disposto di cui agli art. 1892 (*Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave*) e 1893 del Codice Civile (*Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave*).

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### Art. 1 – Qualifica Terzi

Si prende atto tra le Parti che sono considerate terze parti tutti i soggetti ad eccezione del personale impiegato nella condotta dell'APR, ovvero il pilota, l'operatore, gli eventuali osservatori ed altro personale. Altri assicurati aggiunti indicati nelle Appendici ed il Committente dei lavori ed il Suo personale sono considerate terze parti

### Art. 2 – Committente Lavori

Il Committente dei lavori è considerato Assicurato addizionale ai fini della presente polizza a patto che il rapporto di lavoro con l'assicurato sia provato da un Contratto scritto.

### Art. 3 - Responsabilità Civile della Committenza

Con la presente Clausola si estende la garanzia alla Responsabilità Civile dell'aeromobile a Pilotaggio remoto per i danni (da morte o da lesioni personali ed a beni) provocati dall'Assicurato a persone legate all'assicurato stesso da un contratto che non sia di lavoro dipendente.

### Art. 4 - Operazioni condotte in modalità "volo notturno"

Si precisa che sono assicurate, con la presente polizza, le operazioni condotte in modalità "volo notturno" come disciplinate dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile e nel rispetto della normativa vigente.

### Art. 5 - Rinuncia alla Rivalsa

La Società, a parziale deroga dell'art. 11 Rivalsa verso l'assicurato, rinuncia all'azione di rivalsa verso l'operatore di SAPR ed i piloti nei seguenti casi:

- per i danni causati da apparecchi SAPR non in regola con disposizioni di norme di sicurezza e di esercizio;
- per i danni causati da apparecchi SAPR non in regola con le specifiche di sicurezza del Produttore del SAPR o delle Sue componenti;
- qualora i prescritti brevetti o attestati di idoneità non siano in regolare corso di validità, purché in possesso dell'assicurato ed in fase di rinnovo;

### Art. 6 - Piloti

**Soggetti assicurati si intendono tutti i piloti, anche non nominativamente individuati e che utilizzano gli APR dell'Operatore assicurato.**

**L'Operatore, sotto la propria responsabilità e pena la decadenza delle coperture assicurative, dichiara di svolgere la propria attività affidando il pilotaggio del SAPR assicurato solo a piloti in regola con le disposizioni previste dal regolamento ENAC vigente.**

### Art. 7 – Attività Addestramento piloti – Scuola di Volo

**Con il presente articolo si precisa che, qualora il SAPR assicurato sia impiegato per attività addestrativa/scolastica, gli Allievi Piloti, indicati nel registro tenuto dall'Assicurato, sono considerati Assicurati ai fini della presente polizza.**

**Gli allievi piloti sono altresì considerati terze parti tra loro**

### Art. 8 – Tipo di Impieghi Operativi (come previsto dal Regolamento ENAC) Assicurati

**Si precisa che le coperture assicurative prestate con la presente polizza sono valide per i seguenti scenari:**

**Attività Ludico – ricreative come disciplinate dal Regolamento ENAC/EASA**

**Attività Sperimentale (art. 11.5);**

**Operazioni specializzate non critiche (art. 9);**

**Operazioni specializzate critiche (art.10);**

**Operazioni specializzate Miste (VLOS/EVLOS/BVLOS);**

**Ricerca e Sviluppo nei limiti delle autorizzazioni rilasciate da ENAC;**

**Operazioni Indoor con esclusione del sorvolo di aggregazioni di persone;**

**Attività di addestramento Pilota (recurrent Training);**

**Scuola di Volo SAPR;**

**Volo notturno.**

**Art. 9 – Anticipata Cancellazione**

Si prende atto tra le parti che in caso di Anticipata cancellazione per qualsiasi motivazione) incluso i casi di alienazione, perdita e furto del SAPR, il premio corrisposto non potrà essere oggetto di rimborso.

**Art. 10 – Precisazione limiti Geografici – Definizione Paesi Membri EASA**

Si precisa con il presente articolo che la dicitura "Paesi Membri EASA" comprende il territorio della Repubblica di San Marino e le Isole Faer Oer

**Art. 11 – Clausola Estensione Attività per Protezione Civile**

La presente estensione di garanzia è dedicata ad Operatori di SAPR operanti all'interno del sistema di Protezione Civile, nonché incaricati da Forze dell'Ordine o dalla P.G., che specificheranno tale attività nella sezione "attività assicurate ALTRO nel questionario assuntivo".

**A parziale deroga di quanto previsto in polizza, la copertura assicurativa è estesa all'utilizzo del SAPR, per qualsiasi attività resa necessaria nell'ambito di emergenze, esercitazioni e simulazioni, anche di ricerca e soccorso, in deroga alla normativa vigente di riferimento, purché autorizzata dall'Autorità competente**

**Art. 12 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che la gestione del presente contratto assicurativo è affidata alla Spett.le **CABI Broker** - Via Vigonovese, 115 c.a.p. 35127 Padova. Conseguentemente tutti i rapporti inerenti al presente contratto, ivi compresi quelli relativi al pagamento dei premi, saranno svolti per conto del Contraente dal Broker su richiamato, che provvederà a trattare con la Società.

**VALIDE SOLO PER SEZIONE A) (NON OPERANTE)****Sconto Felice-Esito**

~~Alla scadenza dell'annualità assicurativa sarà riconosciuto uno sconto posticipato pari al 20% del premio imponibile pagato della sola Sezione Danni (A), a condizione che la polizza sia indenne da sinistri e/o spese a carico della Società e venga con questa rinnovata senza interruzioni, per una ulteriore annualità.~~

**Franchigia – Tutti i danni**

~~Con riferimento all'art. 15 delle Condizioni Particolari sezione A), in caso di danni indennizzabili, sarà applicata in ogni caso una franchigia fissa pari al 10% del valore assicurato.~~

IL CONTRAENTE

---

**CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

**Art. 5 Condizioni Generali (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio)**

**Art. 7 Condizioni Generali (Recesso dal contratto)**

**Art. 4 Condizioni Speciali, Sez. A (Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR)**

**Clausola responsabilità disgiunta LMA5096**

**Anticipata Cancellazione**

IL CONTRAENTE

---

## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

### Dichiarazione precontrattuale

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

### Firma dell'Intestatario della polizza

Data

Firmato da

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Clausola di mancato pagamento del premio

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

### Clausola di notifica atti e giurisdizione

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in Italia, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia  
Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86  
Milano 20121  
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

## Informativa sulla Privacy

### Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Brussels") desidera informare di quanto segue.

#### 1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Brussels: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels; la base giuridica del trattamento è il consenso.

#### 2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è:

- realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

#### 3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Brussels;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

#### 4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

#### 5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto di Lloyd's Brussels effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Brussels, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email [data.protection@lloyds.com](mailto:data.protection@lloyds.com).

#### 6. Diritti dell'interessato

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email [data.protection@lloyds.com](mailto:data.protection@lloyds.com) si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

#### 7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Brussels è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail [data.protection@lloyds.com](mailto:data.protection@lloyds.com).

**Informativa sulla Privacy**

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

**Consenso al trattamento dei dati personali**

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute<sup>1</sup>;

Data

---

Firma

---

(obbligatoria)

- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

---

Firma

---

(facoltativa)

<sup>(1)</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.



## Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami  
Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86  
20121 Milano  
Fax: +39 02 6378 8857  
E-mail: [loydsbrussels.servizioreclami@loyds.com](mailto:loydsbrussels.servizioreclami@loyds.com) oppure  
[loydsbrussels.servizioreclami@pec.loyds.com](mailto:loydsbrussels.servizioreclami@pec.loyds.com)

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)  
Via del Quirinale 21  
00187 Roma  
Italia  
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)  
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)  
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353  
E-mail: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:  
[www.ivass.it](http://www.ivass.it).

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente [www.ec.europa.eu/odr](http://www.ec.europa.eu/odr).

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.